

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA  
Prima Sezione civile**

Giudice dott. Mirko Buratti, il giudice unico ha pronunciato il giorno 30/05/2017 la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. OMISSIS/2015 R.G. promossa da:

SOCIETÀ S.R.L. in liquidazione

FIDEIUSSORI

*attore/i*

**CONTRO**

BANCO ALFA SPA

*convenuto/i*

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 25 marzo 2015, SOCIETÀ s.r.l. in liquidazione ed i fideiussori convennero in giudizio BANCA ALFA SPA chiesero che venisse accertata e dichiarata la nullità parziale/totale del contratto di conto corrente e dei rapporti ad esso collegati, nonché di ogni successiva modifica o variazione, con conseguente condanna dell'Istituto convenuto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte o alla rettificazione del saldo.

Chiesero, inoltre, che fosse dichiarata la nullità per difetto di causa del contratto di finanziamento chirografario e la responsabilità di BANCA ALFA SPA per violazione dell'art. 2043 cod. civ., per aver cagionato con la propria condotta danni alla società, con conseguente condanna della Banca al pagamento della somma da determinarsi in via equitativa.

Le parti attrici eccepirono la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta ed indeterminatezza del tasso d'interesse, nonché l'illegittimità: i) degli interessi ultralegali, ii) della capitalizzazione trimestrale, iii) della commissione di massimo scoperto.

Inoltre, il finanziamento chirografario sarebbe affetto da nullità, trattandosi di mutuo di scopo acceso al solo fine di consentire l'abbattimento del saldo debitore su conto corrente.

BANCA ALFA SPA si costituì ed eccepì, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva in quanto, con contratto stipulato in data 31 marzo 2015 n. OMISSIS/OMISSIS rep. notaio prof. OMISSIS, aveva conferito, con effetto a decorrere dal 1° aprile 2015, a BANCA GAMMA SPA il ramo d'azienda costituito da n. 32 filiali bancarie, ivi inclusa quella ove erano stati stipulati i rapporti contestati.

Precisò che del suddetto “*Conferimento*” era stata data comunicazione - valida ai sensi dell’art. 1264 cod. civ. - mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Parte Seconda n. 45 del 18.04.2015 - doc. 8), con la conseguenza che ogni eventuale contestazione sarebbe stata riferibile alla BANCA GAMMA SPA, non al BANCO ALFA SPA, essendo la prima subentrata a titolo particolare nei rapporti oggetto della presente causa.

Eccepi, inoltre, che in presenza di un conto corrente aperto, la domanda di condanna alla ripetizione d’indebitato derivante da una contestazione in tema di anatocismo bancario è inammissibile.

Nel merito, evidenziò che controparte non aveva assolto l’onere della prova a suo carico, che l’azione era stata promossa senza allegare i contratti e gli estratti conto, né una perizia, che il conto era aperto, che era stata formulata istanza di acquisizione documentale, ai sensi dell’art. 119 TUB, solo qualche giorno prima della notifica dell’atto di citazione, rendendo inapplicabile l’art. 210 cod. proc. civ..

Aggiunse che oggetto di contestazione erano il contratto di conto corrente ordinario n. OMISSIS, acceso in data 13.02.2006 (doc. 2) ed il contratto di mutuo chirografario del 7 ottobre 2013.

Precisò che i rapporti di conto corrente risultano corredati di tutte le condizioni economiche convenute tra le parti, debitamente sottoscritte e, quindi, perfettamente valide ed efficaci, mentre il finanziamento chirografario non era viziato da alcuna irregolarità in ordine alla causa del contratto.

In particolare, i rapporti di conto corrente erano stati stipulati nel febbraio 2006 e all’art. 7 di ciascuno è prevista la pari periodicità di liquidazione degli interessi attivi e passivi: tale clausola era stata sottoscritta dalla correntista ex art. 1341, 2° comma, cod. civ..

Aggiunse che le commissioni di massimo scoperto erano state pattuite per iscritto.

Precisate le conclusioni all’udienza del giorno 17 novembre 2016, davanti all’odierno Giudicante, la causa venne rimessa in decisione norma dell’art. 190 cod. proc. civ. e giunge in decisione solo ora per un disguido della Cancelleria.

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Banca.

Quest’ultima ha affermato che con contratto stipulato in data 31 marzo 2015 n. OMISSIS rep. notaio prof. OMISSIS, aveva conferito, con effetto a decorrere dal 1° aprile 2015, a BANCA GAMMA SPA, il ramo d’azienda comprendente anche la filiale di Roma e che del suddetto “*Conferimento*” era stata data comunicazione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Parte Seconda n. 45 del 18.04.2015 - doc. 8).

Nella specie, l’atto di citazione è stato notificato alla Banca, per espressa ammissione da parte della stessa, in data 25 marzo 2015.

Pertanto, se è vero che il trasferimento d’azienda comporta, a norma dell’art. 2558 cod. civ., salvo patto contrario, la cessione *ipso iure* dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, ineriscano all’esercizio dell’azienda e non siano ancora esauriti, escludendosi l’applicabilità della disciplina dei requisiti di efficacia della cessione del contratto disposti dall’art. 1407 cod. civ., tuttavia l’efficacia della cessione si ricollega, ai sensi del secondo comma del citato art. 2558 cod. civ., alla notizia del trasferimento dell’azienda (e non già del contratto), così derogando al descritto effetto automatico del trasferimento dell’azienda.

Resta a carico di chi invoca gli effetti della cessione la dimostrazione della notizia o della conoscenza del trasferimento della azienda, avuta dal terzo contraente, nonché del momento in cui detta notizia sia a questi pervenuta (cfr. Cass. n. 5534 del 08/06/1994).

Dunque, fermo restando che la successione nei contratti aziendali ha efficacia, *inter partes*, al momento stesso del trasferimento dell'azienda, si deve ritenere che nei confronti del contraente ceduto essa abbia effetto dal momento in cui quest'ultimo abbia avuto notizia del trasferimento stesso, mentre la pubblicità nel registro delle imprese assume rilievo ai fini della risoluzione del contrasto fra l'acquirente dell'azienda ed il cessionario di uno dei contratti inerenti il suo esercizio.

Nel caso in esame, la stessa Banca ha riferito di aver reso, quantomeno, conoscibile l'intervenuta cessione del ramo aziendale per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 18.04.2015, quindi successivamente all'avvenuta instaurazione del presente rapporto processuale.

Ne consegue che trova applicazione l'art. 111 cod. proc. civ. in forza del quale *“Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”*, fatto salvo che *“La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui...”*.

Si consideri che *“Nel caso di trasferimento di un'azienda (o di un ramo di azienda) bancaria, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell'azienda (o ramo d'azienda) il soggetto cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con la conseguente applicazione delle disposizioni dettate a tal proposito dall'art. 111 cod. proc. civ., non assumendo alcun rilievo, a tal fine, l'art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - secondo cui, in caso di cessione di aziende bancarie, si configura la responsabilità esclusiva del cessionario per i debiti dell'azienda ceduta, una volta trascorso il termine entro il quale i creditori hanno facoltà di esigere l'adempimento delle obbligazioni anche nei confronti del cedente - il quale non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente il significato di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti in caso di trasferimento dell'azienda, operando su di un piano di diritto sostanziale, sicché sarebbe del tutto arbitrario farne discendere, sul piano processuale, regole diverse da quelle applicabili in via generale a qualsiasi ipotesi di trasferimento per atto tra vivi, a titolo particolare, del rapporto controverso”* (Cass. n. 10653 del 03/05/2010).

Infatti, secondo la Suprema Corte, la disposizione contenuta nel comma 5 del citato art. 58, va letta unitamente a quelle del secondo e del quarto comma ed ha il significato di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti in caso di trasferimento dell'azienda.

Essa opera su un piano di diritto sostanziale, disciplinando appunto il trasferimento dei predetti debiti, la relativa pubblicità ed il conseguente effetto nei confronti dei corrispondenti creditori, ma non individua, sul piano processuale, regole diverse da quelle applicabili in via generale a qualsiasi ipotesi di trasferimento per atto tra vivi, a titolo particolare, del rapporto controverso.

Le ulteriori eccezioni sollevate dalla Banca, in ordine all'onere della prova gravante su parte attrice, alle lacune di produzione documentale, all'ammissibilità della richiesta di esibizione in giudizio, ex art. 210 cod. proc. civ., della documentazione relativa al rapporto di conto corrente avente ad oggetto documenti direttamente accessibili dalla parte ex art. 119 T.U.B., risultano superate dall'avvenuta produzione dei rapporti contrattuali da parte della Banca stessa.

Nel merito, la domanda proposta dagli attori è infondata.

La SOCIETÀ s.r.l., in liquidazione non contesta di aver stipulato il rapporto di conto corrente n. OMISSIS, assistito da linee di credito, né il contratto di mutuo chirografario per l'importo di € 60.000, ma ne afferma l'invalidità per difetto di forma scritta.

In realtà, la Banca ha prodotto documentazione contrattuale che non costituisce mera dichiarazione unilaterale ricognitiva del contratto concluso, bensì riproduce il testo con le condizioni ed i patti dell'accordo, posto in forma di lettera di risposta per ricezione ed accettazione, da parte della Correntista, della proposta negoziale della Banca, specificamente sottoscritta sia con riferimento alle condizioni generali di erogazione del servizio, sia relativamente alle condizioni economiche in concreto applicate al rapporto di conto corrente ed ai servizi correlati, anche con riferimento alle clausole soggette a specifica approvazione.

Pertanto, il contratto di conto corrente e quelli relativi alle varie forme di facilitazioni ed il mutuo devono ritenersi perfezionati in forma scritta per effetto dello scambio delle "lettere contratto", delle quali ciascun contraente conserva il documento sottoscritto dalla controparte.

Peraltro, le lettere di conferma degli affidamenti recano la sottoscrizione in nome e per conto della Banca.

La Banca, dunque, ha provveduto ad indicare dettagliatamente per iscritto, nei contratti sopra richiamati, nel pieno rispetto dell'articolo 117 TUB e dell'articolo 1284, terzo comma, cod. civ., tutte le condizioni economiche pattuite con il cliente, compresi i tassi di interesse ultralegale e le altre commissioni.

Inoltre, va osservato che il contratto di conto corrente è stato stipulato in data 13 febbraio 2006, cioè in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 2000, e prevedono, conformemente alle direttive impartite dalla circolare, la stessa periodicità (trimestrale) per la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

La clausola anatocistica, inoltre, risulta specificamente sottoscritta (art. 7 del contratto di conto corrente) in calce al contratto stesso, insieme a tutte le altre clausole oggetto di specifica approvazione da parte della società correntista, senza formule di generica sottoscrizione "in blocco", essendo riportata espressamente la descrizione del contenuto: "Art. 7 – (capitalizzazione degli interessi e valute relative all'addebito assegni)".

Analogamente, deve ritenersi legittima l'applicazione delle altre spese, commissioni, decorrenze della valuta, in quanto anche tali condizioni economiche risultano espressamente pattuite, non risultando, né essendo stata specificamente dedotta e provata, alcuna violazione di norme imperative nella loro applicazione.

Si osservi che la delibera CICR è stata adottata in attuazione dell'art. 25, 2° comma, del D.Lgs. 342/1999, che ha integrato l'art. 120 del TUB, consentendo al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie con identica periodicità tra saldi debitori e saldi creditori.

In particolare, la norma prevede che: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

La deroga all'art. 1283 cod. civ. è stata operata mediante norma primaria – il decreto legislativo che ha formalmente introdotto una disciplina speciale in materia di anatocismo nell'ambito dell'attività bancaria – ed è, pertanto, pienamente legittima.

Relativamente alla variazione dei tassi di interesse, va considerato che l'articolo 118 TUB consente alla banca di modificare unilateralmente tassi, prezzi e le altre condizioni di contratto a condizione

che tale facoltà sia prevista in un'apposita clausola contrattuale specificamente sottoscritta dal correntista.

Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, la documentazione allegata dalle parti attrici non ne evidenzia l'applicazione.

In relazione alla pretesa nullità per difetto di causa del mutuo chirografario, in quanto sarebbe stato stipulato al fine di pagare oneri non dovuti e di estinguere i debiti del conto corrente, va osservato che la finalità del mutuo è estranea al rapporto causale, che nella specie è pacifico, e comunque documentalmente provato dagli estratti conto, che le erogazioni sono state accreditate sul conto corrente e che hanno provocato la riduzione dell'esposizione, mentre non è stata dimostrata l'applicazione di oneri non dovuti, con conseguente esclusione della duplicazione degli oneri stessi.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Monza, con pronuncia definitiva, così provvede:

- 1).rigetta ogni domanda proposta dagli attori;
- 2).condanna gli attori in solido a rimborsare a BANCA ALFA SPA. le spese di lite che liquida in complessivi Euro 7.000 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
- 3).con sentenza esecutiva.

Monza, 30 maggio 2017.

**Il Giudice  
Il Cancelliere Dott. Mirko Buratti**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*